

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PERRINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1968

Autorizzazione al Ministero della sanità a concedere, nei limiti del venti per cento del fondo ospedaliero istituito con l'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, contributi in favore degli Enti ospedalieri per attrezzature e funzionamento di scuole per la qualificazione professionale e corsi per l'addestramento del personale sanitario ausiliario e tecnico

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 12 febbraio 1968, n. 132, « Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera », all'articolo 39, quarto e quinto comma, stabilisce testualmente:

« Il personale sanitario ausiliario è costituito dalle ostetriche, dalle assistenti sanitarie visitatrici, dagli infermieri professionali, dalle vigilatrici dell'infanzia, dalle assistenti sociali, dai terapisti della riabilitazione, dai dietisti, dagli infermieri generici e dalle puericultrici.

Il personale tecnico è costituito dai tecnici specializzati per i laboratori d'indagine e diagnosi e di terapie speciali ».

Per quanto riguarda l'istruzione e l'addestramento professionali di tali categorie di personale sanitario ausiliario e tecnico, la citata legge di riforma ospedaliera n. 132 del 12 febbraio 1968 così dispone:

*Art. 22:* Gli ospedali generali provinciali « possono inoltre avere: ... scuole convitto

per infermieri professionali e scuole per infermieri generici ed altri centri e scuole per l'addestramento del personale ausiliario e tecnico. Ciascun ospedale generale provinciale dovrà provvedere in ogni caso ad istituire uno o più di tali od altri servizi o scuole ritenuti necessari secondo le prescrizioni del piano regionale ».

*Art. 23:* Gli ospedali generali regionali « devono possedere... scuole per l'addestramento del personale ausiliario e tecnico ».

Sono così fissate le incombenze degli ospedali in questo specifico settore didattico — in termini piuttosto possibilistici per gli ospedali provinciali e in termini imperativi per quelli regionali — ma nessun cenno è formulato circa il finanziamento di queste scuole.

La legge di riforma ospedaliera, sopra richiamata, ha sì istituito (articolo 33) un

apposito « fondo nazionale ospedaliero », ma tale fondo è destinato alla concessione da parte del Ministero della sanità di contributi e sussidi agli enti ospedalieri *esclusivamente* per il rinnovo delle attrezzature tecnico-sanitarie degli ospedali e per il miglioramento e adeguamento di esse, nonché per il pagamento della integrazione a carico dello Stato degli assegni ai medici che devono compiere il prescritto tirocinio, in qualità di interni, presso gli ospedali riconosciuti idonei a tal fine.

Non v'è dubbio, quindi, che l'onere della intera spesa per il funzionamento delle scuole di qualificazione del personale sanitario ausiliario e tecnico ricade pesantemente sulle amministrazioni ospedaliere.

E tenuto conto della difficilissima situazione finanziaria in cui oggi si dibattono gli ospedali italiani, per il noto ritardo nei pagamenti da parte degli enti mutuo-assicurativi, è facile immaginare quali siano le prospettive, non certo ottimistiche, di questo importante settore dell'istruzione professionale su cui si basa in buona parte il buon funzionamento degli ospedali.

Giova ricordare che, per soddisfare le esigenze di personale professionalmente qualificato negli ospedali — infermieri professionali, vigilatrici d'infanzia, dietiste, fisiokinesiterapiste, infermieri generici, tecnici di radiologia, di laboratorio, eccetera —, a mano a mano che si passa mediamente dagli attuali 3-4 posti per mille abitanti ai 6 indicati dall'Organizzazione mondiale della sanità, occorrono da 80 a 90 mila unità qualificate. Oggi, in Italia, ne abbiamo appena un quinto.

Ora, all'indomani del varo della legge di riforma ospedaliera che si propone la ristrutturazione ed il potenziamento degli ospedali italiani, si pone in termini di priorità il problema dell'istruzione professionale per il settore assistenziale sanitario, settore che almeno sino ad oggi è stato, più che trascurato, ignorato come se il problema non esistesse o comunque non interessasse la collettività nazionale.

Addossare completamente agli Enti ospedalieri il compito e il relativo onere finanziario della qualificazione professionale del

personale sanitario ausiliario e tecnico significa insterilire la funzione didattica in questo importantissimo settore.

È evidente che gli ospedali, in genere, e specialmente quelli meridionali che non hanno acquisito — nel tempo — vistosi patrimoni e che devono far leva esclusivamente sulle rette che risultano spesso antieconomiche, non possono sopportare l'onere di una costosa istruzione professionale, per la quale il solo intervento del Ministero della sanità consiste nella concessione di poche borse di studio di 50-60 mila lire, che peraltro sono devolute direttamente agli allievi meritevoli.

Da qui l'esigenza impellente che il fondo ospedaliero, istituito col richiamato articolo 33 della legge n. 132 del 12 febbraio 1968, sia destinato anche all'istruzione professionale sanitaria ausiliaria.

In proposito, è utile ricordare che, in sede di discussione al Senato dell'articolo 33 della citata legge, il sottoscritto ebbe a presentare un emendamento perchè il fondo ospedaliero fosse esteso anche alla concessione di contributi in favore degli ospedali per il funzionamento delle scuole per l'istruzione professionale del personale sanitario ausiliario e tecnico.

Il Ministro della sanità allora in carica mi invitò a non insistere — per non ritardare l'iter della legge — sul mio emendamento, assicurando che le mie giuste richieste avrebbero potuto trovare accoglimento in un successivo disegno di legge interpretativo.

Onorevoli colleghi, per le considerazioni innanzi esposte, appare evidente la necessità, nonché l'urgenza di integrare l'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, con l'apposita disposizione contenuta nel presente disegno di legge allo scopo di rendere possibile il funzionamento, presso gli ospedali previsti dalla legge stessa, di apposite scuole per la qualificazione professionale e di corsi per l'addestramento del personale ausiliario sanitario e tecnico.

Si confida, pertanto, che il presente disegno di legge sia sollecitamente esaminato ed approvato.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

All'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, dopo il secondo comma, è aggiunto il comma seguente:

« Il Ministero della sanità, nei limiti del venti per cento del fondo di cui ai commi precedenti, ha facoltà di concedere contributi agli Enti ospedalieri per le attrezzature e il funzionamento di scuole e di corsi per la qualificazione professionale e l'addestramento del personale sanitario ausiliario e tecnico di cui al quarto e quinto comma del successivo articolo 39 ».